

## RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premessi che:

con legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, il Governo è stato delegato, tra l'altro, ad adottare entro il 31 gennaio 1999 uno o più decreti legislativi diretti a « razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo » (articolo 11, comma 1, lettera a);

nell'esercizio di detta delega il Governo, quanto al riordino della Presidenza del Consiglio, è tenuto tra l'altro ad assicurarne « il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate » e potenziare « le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori » (articolo 12, comma 1, lettera a), trasferendo « a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni » (articolo 12, comma 1, lettera b), e riportando viceversa alla Presidenza « per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge » (articolo 12, comma 1, lettera d);

nell'esercizio di detta delega il Governo, quanto al riordino dei Ministeri, è tenuto tra l'altro a procedere alla « razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, in ogni caso riducendone il numero » (articolo 12, comma 1, lettera f), nonché ad « eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia al-

l'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse » e « ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni » (articolo 12, comma 1, lettera g), a « riorganizzare gli organi di rappresentanza periferica dello Stato » (articolo 12, comma 1, lettera h) e « riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia », anche a fini di accorpamento e concentrazione (articolo 12, comma 1, lettera l);

l'esercizio della delega, nell'ambito dei predetti principi e criteri direttivi, rende necessaria la definizione di un quadro normativo unitario, attraverso due decreti legislativi a contenuto generale, l'uno concernente la disciplina della Presidenza, l'altro concernente la disciplina dei Ministeri, nonché la definizione del loro numero, necessariamente ridotto, e delle rispettive aree di attribuzione funzionale; determinando le necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti;

con l'articolo 13 della citata legge n. 59/1997 è stato attribuito al Governo potere regolamentare di ampio contenuto concernente l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, ivi compresa anche l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, ciò che consente l'adozione di testi normativi specifici per ciascuna Amministrazione, contenenti la disciplina organizzativa propria di essa, nell'ambito del quadro normativo unitario determinato con il decreto legislativo a contenuto generale adottato ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12 della citata legge n. 59/1997;

impegna il Governo

a) ad adottare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 59/1997, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa ed alla razio-

nalizzazione delle funzioni in rapporto a quelle proprie dei singoli ministeri, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti;

b) ad adottare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 59/1997, anche al fine di evitare che il necessario quadro unitario di riforma sia frammentato da iniziative normative settoriali, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento dei Ministeri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa generale, alla definizione del numero, necessariamente ridotto, e delle rispettive aree di attribuzione funzionale, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti;

c) ad adottare, sulla base della disciplina stabilita da detto decreto legislativo, regolamenti di organizzazione ai sensi dell'articolo 13 della predetta legge, relativi a ciascun Ministero, contenenti la disciplina propria di ciascuno di essi;

d) ad approntare adeguate risorse umane e finanziarie, idonee ad assicurare in concreto il raggiungimento degli obiettivi di riforma.

(7-00541) « Cerulli Irelli, Grimaldi, Soda ».

La III Commissione,

premessi che:

domenica 5 luglio 1998 il Governo algerino ha reso attuativa la legge sulla arabizzazione linguistica, volta ad imporre al Paese un monolinguisma arabo;

l'arabo che si vuole diffondere è quello coranico, sensibilmente lontano dalle parlate algerine, ma ritenuto sacro dagli islamisti;

l'Algeria non è semplicemente un Paese arabofono con un superstrato francofono, ma è, prima di tutto, la terra dei berberi, popolazione autoctona che solo in parte ha soggiaciuto alle ondate successive di arabizzazione;

i berberofoni costituirebbero ancora oggi un 30 per cento e la consapevolezza della propria identità è fortemente cresciuta nel corso degli ultimi 50 anni;

i berberi temono una colonizzazione culturale ben più profonda ed irreversibile di quella che era stata praticata dai francesi e questo, unitamente all'assassinio del popolare cantante Lounes Matoub, proprio pochi giorni prima di questo fatidico 5 luglio, può contribuire ad accendere nuovi fuochi nel martoriato paese;

impegna il Governo

in osservanza della Carta universale dei diritti dell'uomo a porre la questione della tutela delle minoranze linguistiche e del riconoscimento del popolo berbero nell'agenda delle relazioni bilaterali con l'Algeria ed invitare il Governo e il Parlamento algerini a voler riconsiderare le parti della legge sulla arabizzazione più inaccettabili agli occhi della popolazione berbera;

a promuovere all'interno del nostro Paese, a cominciare dal Mae, la consapevolezza che l'Algeria è anche un paese berbero.

(7-00542) « Calzavara, Cavaliere ».

La XIII Commissione,

premessi che:

l'articolo 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 disciplina il procedimento di variazione e di recepimento dell'elenco delle specie cacciabili in precisa attività di protezione faunistica;

l'attività di deroga a tale elenco riguarda la tutela della sicurezza nonché delle colture agricole;

l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.86, stabilisce che le regioni a statuto speciale possono dare attuazione alle direttive comunitarie;

le regioni a statuto ordinario nelle materie a legislazione concorrente possono

dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria;

attualmente è avvenuto il completamento dei trasferimenti dei poteri alle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, infatti, il decreto legislativo di istituzione del Ministero per le politiche agricole ha stabilito che gran parte delle competenze già esercitate dal Ministero stesso siano esercitate dalle regioni direttamente o mediante delega, ad eccezione da quelle tassativamente indicate nello stesso provvedimento;

tra tali eccezioni viene tassativamente indicata la materia « specie cacciabili » unicamente e restrittivamente intesa quale elencazione delle specie con procedure previste dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

il sistema delle deroghe dovrebbe essere regolato unicamente dalla direttiva comunitaria n. 79/409 che non riguarda l'elencazione delle specie cacciabili ma le condizioni eccezionali per l'esercizio venatorio in deroga a determinate condizioni e con precise limitazioni;

tali prescrizioni e limitazioni rientrano nella attività di « gestione » dell'esercizio venatorio e della tutela faunistica ed agricola trasferita alle competenze regionali, per cui il compito di esercitare il potere amministrativo in tema di deroghe deve considerarsi compreso nelle attuali potestà delle regioni che ai sensi dell'articolo 1 della legge 157 del 1992 devono disciplinare l'attività venatoria in armonia col presupposto della tutela delle produzioni agricole, competenza stabilita unicamente in capo alle responsabilità delle regioni;

soltanto a queste, in attuazione della direttiva comunitaria, n. 79/409, quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, al fine di assicurare la protezione delle colture agricole, spetta stabilire modi e limiti anche temporali per l'esercizio venatorio, condizioni verificabili e gestibili soltanto in sede locale, non comportando

nessuna implicazione con i « cosiddetti interessi unitari » che sono già tutelati con la riserva statale contenuta nell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

ai sensi della legge n. 382 del 1975 lo Stato può intervenire su tali questioni soltanto in via sussidiaria e « in mancanza della legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni »;

occorre evitare sul tema delle deroghe un inutile quanto incomprensibile contenzioso tra le regioni e Governo in una fase di effettivo federalismo su un tema gestibile esclusivamente a livello regionale;

impegna il Governo

alla luce di quanto esposto, a riconoscere la piena competenza delle regioni a legiferare in materia di deroga in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CEE 79/409 per la tutela della sicurezza e delle colture, in conformità con i limiti e le condizioni poste alla direttiva stessa.

(7-00543) « Vascon, Oreste Rossi ».

La II Commissione,

premessi che:

la documentazione degli atti nei procedimenti penali, con il sistema della stenotipia, è spesso svolta da personale tecnico estraneo all'amministrazione;

infatti il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistiche, aventi sede di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo;

i fondi destinati a permettere il regolare funzionamento della stenotipia nelle udienze penali sono stati drasticamente tagliati;

pertanto con i fondi stanziati sarà possibile lo svolgimento del regolare ser-

vizio di stenotipia solo negli uffici dove è attualmente previsto e per un breve periodo;

la inopinata scelta di tagliare i suddetti fondi determinerà l'obbligato ritorno alla forma della verbalizzazione manuale e riassuntiva;

tale forma « arcaica » di verbalizzazione rende, da un lato ancora più lunghi i tempi di celebrazione dei dibattimenti penali e dall'altro incide sostanzialmente sulle garanzie di corretta acquisizione della prova;

peraltro tali tagli di bilancio penalizzano ancora una volta il già disastroso settore della giustizia e, secondo una miope visione di forzata valutazione del « bilancio d'impresa » determinano un ulteriore passo verso l'affievolimento delle garanzie del cittadino rispetto al settore giustizia;

il rischio della prescrizione indiscriminata di centinaia di reati può diventare una drammatica realtà;

a ciò deve aggiungersi lo stato di crisi in cui verseranno le imprese di resocontazione che si troveranno esse stesse ad interrompere il servizio e a licenziare i dipendenti;

la situazione è di tale gravità che molte camere penali hanno deciso l'astensione delle udienze per periodi di tempo abbastanza lunghi (Potenza, Trento, Trani, eccetera);

impegna il Governo

a reperire con urgenza i fondi necessari a consentire il regolare funzionamento del servizio di stenotipia ed il conseguente regolare svolgimento dei processi penali.

(7-00544) « Borrometi, Molinari, Pittella ».